

Statuto della “Fondazione Lumen”

Articolo 1

Fondazione, denominazione, sede e durata

1. Si istituisce la fondazione denominata “Fondazione Lumen”, di seguito abbreviata in “Fondazione”, con sede a Brunico.
2. La Fondazione è istituita come Fondazione di diritto privato dalla società Funivia Plan de Corones S.p.A., con sede a Brunico, di seguito denominata la “Fondatrice”.
3. La Fondazione ha una durata di 20 anni.

Articolo 2

Finalità, obiettivi e attività

1. Attraverso le sue attività la Fondazione persegue la finalità di promuovere la cultura della montagna, di avvicinare le persone al mondo della montagna attraverso la fotografia e di infondere loro l’entusiasmo per la montagna.
2. Per raggiungere questo obiettivo la Fondazione gestirà in proprio un museo della fotografia di montagna e a tale proposito:
 - prenderà in affitto l’immobile con le strutture permanenti realizzato di recente a Plan de Corones dalla Fondatrice,
 - provvederà ad acquisire, collezionare e rinnovare, anche tramite contratti di prestito, opere di fotografia amatoriale e artistica da esporre e installazioni per il museo,
 - allestirà le esposizioni in forma varia e attraente,
 - proporrà visite guidate,
 - organizzerà mostre temporanee,
 - svolgerà attività di ricerca e
 - curerà nel proprio interesse la collaborazione con altri musei e con istituzioni pubbliche e private.La Fondazione intraprenderà qualsiasi altra azione che riterrà utile e opportuna per raggiungere i propri obiettivi.
3. La Fondazione esercita tali attività nell’interesse della collettività e senza fini di lucro.
4. La Fondatrice garantisce il pareggio di bilancio annuale.
5. La Fondazione può esercitare attività secondarie che siano accessorie e strumentali all’esercizio dell’attività principale e i cui aspetti operativi saranno decisi di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da:
 - a) fondo di dotazione erogato dalla Fondatrice per un importo in contanti di € 75.000 (settantacinquemila/00) in occasione dell'istituzione della Fondazione,
 - b) eventuali altri contributi a titolo gratuito erogati dalla Fondatrice in contanti o in altri valori,
 - c) diritti di prestito a titolo gratuito degli oggetti esposti da parte della Fondatrice o di terzi e
 - d) legati, donazioni, lasciti ereditari e simili a favore della Fondazione.
2. Il patrimonio della Fondazione e i proventi delle sue attività sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità della Fondazione.
3. La Fondatrice garantisce il raggiungimento del pareggio di bilancio annuale.
4. La Fondazione si assume la responsabilità civile per le attività che svolge e per l'utilizzo dell'immobile e delle attrezzature.

Articolo 4 Organi

1. La Fondazione è composta dai seguenti organi:
 - a) Presidente
 - b) Consiglio di amministrazione
 - c) Organo di controllo
2. Gli organi della Fondazione restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
3. Il Consiglio di amministrazione redige un verbale relativo allo svolgimento e alle delibere delle assemblee e nomina a tale scopo un Segretario.
I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 5 **Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri con una durata in carica di tre anni.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Fondatrice.
3. Il Consiglio di amministrazione è incaricato della gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio.
5. Il Consiglio di amministrazione:
 - definisce le strategie, le priorità e gli obiettivi della Fondazione,
 - autorizza il piano annuale delle esposizioni proposto dal Comitato,
 - redige il bilancio preventivo con le relative variazioni e li sottopone alla Fondatrice per l'approvazione,
 - redige il bilancio annuale e il rendiconto di gestione e li sottopone alla Fondatrice per l'approvazione,
 - nomina i curatori dell'esposizione permanente e delle esposizioni temporanee,
 - si occupa della gestione del personale
 - si occupa della gestione economica e finanziaria del museo e dei suoi aspetti tecnici,
 - decide in tutte le altre circostanze che riguardano la gestione ordinaria e
 - approva il regolamento interno della Fondazione.
6. Il Presidente convoca i membri del Consiglio di amministrazione all'assemblea. L'assemblea è convocata presso la sede del Museo o in un altro luogo del Comune di Brunico; la convocazione deve includere l'ordine del giorno della relativa assemblea. La convocazione deve essere effettuata in modo tale che i consiglieri di amministrazione la ricevano almeno otto giorni prima della data dell'assemblea. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata con un preavviso di sole 48 ore.
7. Le delibere sono approvate a maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio di amministrazione.
8. Ai membri del Consiglio di amministrazione spettano i gettoni di presenza autorizzati dalla Fondatrice e i rimborsi per le spese sostenute nell'esercizio delle loro attività.
9. Il Consiglio di amministrazione può conferire ai membri del Comitato

pieni poteri di rappresentanza in ambito artistico.

Articolo 6 Presidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione sono designati dalla Fondatrice.
Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione.
Il Presidente presiede le assemblee del Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno e dirige lo svolgimento dei lavori.
Mantiene i rapporti istituzionali con la Fondatrice, le istituzioni pubbliche, i partner ed eventuali soggetti terzi.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni corrispondenti sono esercitate dal Vicepresidente.
3. Il Presidente può ricevere dalla Fondatrice per la sua attività, oltre ai gettoni di presenza e al rimborso spese, anche una indennità di rappresentanza.

Articolo 7 Comitato

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato, costituito anche da una singola persona, di cui possono essere invitati a far parte professionisti della fotografia di montagna e rappresentanti di istituzioni scientifiche, del mondo economico e di altre organizzazioni, con l'obiettivo di acquisire idee e impulsi per accrescere la notorietà del museo oltre che per istituire una connessione e un dialogo permanenti tra la Fondazione e i vari gruppi di interesse.
In particolare il Comitato elabora, di concerto con la direzione del museo, il programma annuale delle esposizioni (esposizione permanente, adattamenti/esposizioni temporanee, eventi tematici), le strategie della collezione e le sue modalità esecutive e fornisce consulenza nell'ambito della comunicazione e della pubblicazione di documenti.
2. Il Comitato ha una funzione consultiva e incontra il Consiglio di amministrazione su invito del Presidente. Il Comitato prende parte all'assemblea del Consiglio di amministrazione in cui si decide il programma dell'anno successivo.

3. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il numero dei membri e la durata in carica del Comitato, oltre all'entità degli indennizzi e dei rimborsi spese.

Articolo 8 **Organo di controllo/Revisore dei conti**

1. La Fondatrice nomina un Organo di controllo o un Revisore dei conti.
2. Se nomina un Organo di controllo, questo può essere composto da una singola persona o avere carattere collegiale.
3. L'Organo di controllo collegiale è composto da 3 (tre) consiglieri effettivi e 2 (due) consiglieri supplenti. Per l'Organo di controllo valgono le stesse disposizioni del consiglio di vigilanza e a esso può essere affidata anche la revisione dei conti.
4. In caso di nomina di un Revisore dei conti, quest'ultimo deve soddisfare le condizioni previste dalla legge.
5. L'Organo di controllo e il Revisore dei conti restano in carica per 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
6. La remunerazione dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti è stabilita dalla Fondatrice per la durata della carica in occasione della nomina.

Articolo 9 **Esercizio finanziario e bilancio della Fondazione**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° novembre e termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Il bilancio preventivo dell'anno successivo deve essere approvato dalla Fondatrice entro e non oltre un mese prima del termine di ogni esercizio finanziario.
3. Il bilancio annuale con il resoconto di gestione deve essere approvato dalla Fondatrice entro e non oltre i quattro mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario. A tali documenti deve essere allegata una relazione di accompagnamento dell'Organo di controllo o del Revisore dei conti. I documenti sopra menzionati devono essere sottoposti alla Fondatrice entro e non oltre i tre mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario.

4. Il bilancio annuale e il resoconto di gestione devono essere inviati ogni anno all'Ufficio provinciale competente per la vigilanza sulle fondazioni.

Articolo 10 **Modifiche allo statuto**

1. Eventuali modifiche allo statuto devono essere autorizzate dalla Fondatrice.

Articolo 11 **Scioglimento**

1. Lo scioglimento della Fondazione avviene al termine della sua durata o per i motivi indicati nel Codice civile.
2. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione è trasferito nel patrimonio della Fondatrice.
3. Al termine della liquidazione l'ente competente della Provincia di Bolzano provvede alla cancellazione dell'ente giuridico dal registro delle persone giuridiche.

Articolo 12 **Riferimenti giuridici**

1. Per tutte le questioni non contemplate nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle altre norme pertinenti.